



---

## **Nuovo regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri**

Onorando Consiglio Comunale,

Vi sottoponiamo per esame e approvazione il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

### **Premessa**

Da tempo si registrano sempre più frequentemente casi di furti, effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni. L'impossibilità di assicurare un controllo continuo rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni. Tra le misure che si intendono adottare per arginare questi problemi vi è per l'appunto l'introduzione di un sistema di videosorveglianza.

### **Considerazioni generali**

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza degli spazi pubblici suscita ovunque dibattiti sempre più accesi. Le autorità dal canto loro manifestano un interesse crescente e concreto per questo tipo di soluzione, che pone però delicati quesiti di ordine etico giuridico.

Negli ultimi anni nel Canton Ticino molti Comuni si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo.

La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva, finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche, in edifici comunali, così come nei centri di raccolta rifiuti.

Il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici ha sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere su suolo pubblico. La visualizzazione sotto forma di immagini e suoni relativi a persone fisiche e che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente) costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP). L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione.

La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura che tocchi i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

### **Forma della base legale**

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente sul tema).

Determinante è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che regolano la competenza residua dei Comuni. E proprio in base al principio di autonomia

residua riconosciuta ai Comuni dalla LOC, una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

## **Principali caratteristiche del Regolamento**

### **Articolo 2 – Oggetto e scopo**

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Monteceneri, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

### **Articolo 3 – Utilizzazione e principi**

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP. Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili, ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Altrimenti detto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano preventivamente valutate e ritenute insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti efficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone, la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto.

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

### **Articolo 5 – informazione al pubblico**

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini, dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati, deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

### **Articolo 6 - Registrazione**

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti.

A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensato. Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto poiché già distrutto. Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

## **Articolo 7 – Trasmissione dei dati a terzi**

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il nostro Comune, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

## **Articoli 4 e 8 – Responsabilità e Protezione dei dati**

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Il Municipio adotterà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

## **Costi**

Al momento il Municipio non ha quantificato i costi necessari per l'installazione di un sistema di videosorveglianza, in quanto in questa prima fase s'intende solo creare la base legale. Si valuteranno in seguito l'opportunità e la necessità di posare un sistema di videosorveglianza e, a dipendenza dei costi, sarà premura del Municipio allestire un eventuale messaggio per la richiesta del relativo credito.

Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione e vi chiediamo di voler

### **d e l i b e r a r e:**

1. Il regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri è approvato nel suo complesso.
2. Il nuovo regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

## **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco:  
*E. Filippini*

Il Segretario:  
*L. Leoni*

**Allegato: regolamento**

**Commissioni incaricate dell'esame: Petizione**